anno, e quindi l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria dura da appena nove mesi, sembra non possa disconoscersi l'inopportunità di profondamente sconvolgere tutto il piano tecnico-finanziario, sulla base di una esperienza tanto breve, almeno in sede di riforma ristretta a questo solo punto, mentre in occasione del coordinamento generale di tutte le leggi sociali, di cui è già investito il Parlamento, ben più vaste e importanti innovazioni e trasformazioni possono rendersi necessarie nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, come nelle altre congeneri.

« *Il sottosegretario di Stato*
« RUINI ».

Lo Piano. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere quali siano i motivi per i quali non viene corrisposto l'indennità di caro-viveri agli avventizi dei distretti militari del Regno, e se, in esecuzione all'articolo 1 del Regio decreto n. 2335, del 27 novembre 1919, non intenda riparare ordinando l'assegnazione ai predetti avventizi delle indennità stabilite per il personale straordinario ».

RISPOSTA. — « Il personale avventizio assunto dall'Amministrazione militare per le esigenze straordinarie determinate dalla guerra e tuttora in parte trattenuto presso i distretti militari per le operazioni della smobilitazione è della categoria degli avventizi straordinari, reclutati cioè senza speciali formalità a condizioni fissate di volta in volta in base alla libera contrattazione e tenendo conto dei prezzi pagati nelle varie località per analoghe prestazioni di lavoro dalle amministrazioni ed aziende civili o private.

« A detto personale quindi, che per effetto dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, non ha potuto fruire dell'aumento del 30 per cento sulle mercedi, non è neppure applicabile il decreto ministeriale 14305 del 14 ottobre 1918, che concerne la concessione della indennità caro-viveri limitatamente ai soli salariati indicati nella tabella che fa seguito al cennato decreto luogotenenziale n. 444, fra i quali non sono compresi quelli assunti con mansioni contabili e di scritturazione presso gli uffici militari.

« Conseguentemente al personale medesimo non può nemmeno applicarsi il Regio decreto 2335 del 27 dicembre 1919, che si riferisce sempre ai personali indicati nelle cennate tabelle.

« Ad ogni modo, questo Ministero rendendosi conto delle condizioni economiche dei predetti avventizi in relazione all'aumentato costo della vita, ha disposto per un congruo aumento delle loro mercedi in modo di equipararle al trattamento fatto nei singoli presidi al personale della stessa categoria in servizio con identiche mansioni presso enti pubblici e privati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Macaggi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giunto il momento di proporre l'amnistia per i militari incorsi in mancanze disciplinari, specie se invalidi di guerra o per altra ragione meritevoli, dopochè sono stati amnistiati i rei di reati militari e sono state condonate le punizioni ai ferrovieri ».

RISPOSTA. — « Per quanto diverse siano le ragioni di ordine giuridico e sociale che determinarono l'emanazione dell'amnistia per i reati militari commessi durante la guerra, purtuttavia questo Ministero, sta già esaminando l'opportunità, in relazione all'attuale situazione militare, di emettere provvedimenti di condono anche per alcune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Matteotti. — *Ai ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro.* — « Per sapere se ritengano conformi alle leggi di contabilità e ai regolamenti, e commendevoli come esempio a tutte le Amministrazioni dello Stato, le disposizioni telegrafiche n. 1173 e 1257 del Ministero delle poste in data 25 e 26 gennaio 1920 con le quali si ordina il pagamento di premi ai funzionari fedeli, altrimenti detti krumiri, e si dà autorizzazione di provvedere ai pagamenti in conto sospeso ».

RISPOSTA. — « Coi telegrammi n. 1173 e 1257 furono date alle Direzioni ed agli uffici le necessarie disposizioni di pagamento delle spese occorse per fronteggiare lo sciopero del personale e fu ordinato che i pagamenti si eseguissero nei modi consueti con precisa imputazione della spesa ai capitoli di bilancio competenti, essendosi potuto provvedere subito con le disposizioni ordinarie del bilancio.

« Per quei capitoli di bilancio che in seguito a queste spese straordinarie, risulte-